

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 317 DEL 23/02/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER UTILIZZO LOCALI ULSS CONCESSI A
MEDICI DI MEDICINA GENERALE/PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DELL'AZIENDA ULSS 7
PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOS CONVENZIONI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 277/24

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello

Il Direttore dell'U.O.C Direzione Amministrativa Territoriale riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1703 del 13/10/2023 è stato approvato il Regolamento disciplinante l'utilizzo, da parte dei MMG e dei PLS che ne facciano apposita richiesta, dei locali di proprietà dell'Azienda o eventualmente disponibili sulla base di convenzioni stipulate con altro Ente pubblico o privato (Amministrazioni Comunali, Centri di Servizio, Soggetti del Terzo settore);
- la DGRV n.751/2015 avente ad oggetto "*Attuazione della Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012 in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio – Sanitario Regionale 2012-2016 e s.m.i. Sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di Gruppo Integrata. Definizione del contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate*" fornisce disposizioni in merito alle modalità di utilizzo di locali di proprietà dell'Azienda ULSS da parte dei Medici di Medicina Generale (MMG) componenti le Medicine di Gruppo Integrate;
- ai sensi dell'ACN del 28/04/2022, ai MMG, sia singoli che in forma associativa, che ne fanno richiesta, può essere concesso in utilizzo un ambulatorio di proprietà o in disponibilità (a seguito di convenzioni stipulate con enti terzi) dell'Azienda Sanitaria di afferenza;
- ai sensi dell'AIR 07/08/2006 della Pediatria di Libera Scelta (al punto: "Determinazione della quota oraria da detrarre ai Pediatri di Libera Scelta che usufruiscono di studi pubblici"), ai PLS, sia singoli sia in forma associativa, che ne fanno richiesta, può essere concesso in utilizzo uno studio medico di proprietà o in disponibilità (a seguito di convenzioni stipulate con Enti terzi) dell'Azienda Ulss di afferenza, con determinazione di una quota oraria variabile anche in relazione al numero di assistiti in carico al PLS;

Rilevato che sono pervenute alcune richieste di modifica al testo del regolamento, su proposta delle OO.SS. della Medicina Generale, al fine di precisare in modo più puntuale la suddivisione delle responsabilità e i doveri a carico dei medici che usufruiscono degli studi medici pubblici, la durata dei contratti di comodato, la specifica di quali oneri e utenze siano ricompresi negli importi richiesti a rimborso;

Ritenuto di modificare, in deroga a quanto previsto dall'AIR per i PLS e in accordo con le rispettive OO.SS., la modalità di rimborso delle utenze per l'utilizzo di studi pubblici, uniformando per gli ambulatori principali la modalità di calcolo e l'importo a rimborso, come previsto all'articolo 4 del regolamento, rimanendo salva la facoltà per l'Azienda Ulss, in relazione a esigenze assistenziali di residenti in località particolari, di consentire l'uso dello studio pubblico a titolo gratuito. Ovvero, nello specifico:

- l'AIR 07/08/2006 della Pediatria di Libera Scelta (al punto: "Determinazione della quota oraria da detrarre ai Pediatri di Libera Scelta che usufruiscono di studi pubblici") stabilisce che ai PLS, sia singoli sia in forma associativa, che ne fanno richiesta, può essere concesso in utilizzo uno studio medico di proprietà o in disponibilità (a seguito di convenzioni stipulate con Enti terzi) dell'Azienda Ulss di afferenza;
- a livello aziendale la relativa quota da trattenere, tenendo conto anche dei servizi assicurati relativamente allo studio, era stata definita da un minimo di € 1,55/ora a un massimo di € 4,65/ora, rapportato anche al numero degli assistiti in carico al Pediatra che usufruiva dell'ambulatorio
- in deroga a quanto definito nel sopra citato AIR circa l'importo della quota oraria da trattenere, in accordo con le OO.SS. si definisce che per l'ambulatorio principale sia applicato quanto previsto all'articolo 4 del regolamento allegato;

- resta salva la facoltà per l'Azienda Ulss, in relazione a esigenze assistenziali di residenti in località particolari, di consentire l'uso dello studio pubblico a titolo gratuito.

Ritenute condivisibili le osservazioni e le richieste di revisione, la UOS Convenzioni, supportata dalla UOC Affari Generali e dalla UOC Servizi Tecnici Patrimoniali, ha provveduto alla riedizione del testo di regolamento, che si allega al presente provvedimento e che è stato condiviso con le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta che, con note agli atti, hanno espresso parere favorevole;

Visti gli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti dei MMG e dei PLS del 28/04/2022, e l'AIR del 07/08/2006 per la Pediatria di Libera Scelta;

Sulla base della citata normativa contrattuale, sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche risultanti dall'istruttoria, il Dirigente Responsabile propone di approvare le modifiche al "Regolamento per utilizzo locali concessi a MMG/PLS dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana", già approvato con deliberazione n. 1703/23, il cui testo è allegato quale parte integrante della presente deliberazione, che entrerà in vigore dal 01/03/2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Viste le attestazioni del Responsabile del servizio competente dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le modifiche apportate al "Regolamento per utilizzo locali concessi a MMG/PLS dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana", già adottato con deliberazione n. 1703/23, il cui testo è allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, che entrerà in vigore dal 01/03/2024;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

REGOLAMENTO PER UTILIZZO
LOCALI CONCESSI A MMG/PLS
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

(approvato con deliberazione n. del)

Premessa

L'Azienda Ulss7 Pedemontana, di seguito denominata Azienda, nell'ambito delle proprie competenze e finalità, nell'ottica dell'integrazione socio - sanitaria e della collaborazione fattiva con altre Amministrazioni pubbliche e la Medicina Convenzionata, favorisce ogni iniziativa mirata ad agevolare l'inserimento sul territorio di nuovi Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS).

Il presente regolamento disciplina la gestione dell'utilizzo, da parte dei MMG a ciclo di scelta e dei PLS, che ne facciano apposita richiesta o che già siano fruitori, dei locali di proprietà dell'Azienda ULSS o eventualmente disponibili per convenzioni sottoscritte dall'Azienda Ulss con Enti terzi.

Le tipologie di medici potenzialmente interessati dal presente Regolamento sono le seguenti:

PER I MMG:

- Medici Singoli;
- Medici in Rete;
- Medici in Gruppo;
- Medici in Medicina di Gruppo Integrata;

PER I PLS:

- Pediatri Singoli;
- Pediatri in Associazione;
- Pediatri in Rete;
- Pediatri in Gruppo.

A tale scopo si richiamano le seguenti disposizioni:

- La DGRV n. 751/2015, avente a oggetto “Attuazione della Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012 in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 e s.m.i. Sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di Gruppo Integrata. Definizione del contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate”, fornisce disposizioni in merito alla modalità di utilizzo di locali di proprietà dell'Azienda Ulss da parte dei MMG componenti le Medicine di Gruppo Integrate (MGI).

Nello specifico nel contratto d'esercizio delle MGI, sottoscritto a livello aziendale e rinnovato fino al 31/12/2024, è previsto, al punto “Fattori di Produzione – Sedi e Locali”, quanto segue:
“I locali potranno essere messi a disposizione dalle Aziende ULSS, tramite riconversione di proprie strutture e/o da altri soggetti pubblici o privati.

Qualora il MMG mantenga lo studio periferico, l'utilizzo della Sede di Riferimento messa a disposizione dall'Azienda ULSS sarà a titolo gratuito.

Qualora il MMG trasferisca tutta la propria attività presso la Sede di Riferimento, concorderà con l'Azienda ULSS un canone per utilizzo dei locali.

Qualora la Sede di Riferimento della MGI non sia messa a disposizione dall'Azienda ULSS, l'Azienda ULSS concorderà con il MMG che mantiene il proprio studio periferico un equo contributo pari al canone sopra richiamato.”

- Ai sensi dell'ACN 28/04/2022 della Medicina Generale, ai MMG, sia singoli sia in forma associativa, che ne fanno richiesta, può essere concesso in utilizzo uno studio medico di proprietà o in disponibilità (a seguito di convenzioni stipulate con Enti terzi) dell'Azienda

Ulss di afferenza. L'ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l'uso, comprese le spese per il suo utilizzo, sono definite a livello aziendale (art. 33 comma 10).

Il presente Regolamento sostituisce le diverse e precedenti disposizioni adottate con deliberazione n 245/2016 – ex Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino – o quanto previsto all'interno dei singoli contratti aziendali sottoscritti direttamente con i MMG/PLS.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di locali adibiti a studio medico e/o comunque connessi a tale attività, di proprietà dell'Azienda Ulss o comunque disponibili a seguito di contratti di comodato d'uso o concessione di terzi sottoscritti dall'Azienda stessa con Enti terzi.

Articolo 2 – Destinatari

L'autorizzazione alla fruizione di studio medico oggetto del presente Regolamento può essere richiesta da:

- MMG a ciclo di scelta, singoli o in forma associativa come in premessa precisato, purché assegnatari di un incarico a tempo indeterminato, temporaneo o provvisorio in un Comune afferente al territorio dell'Azienda Ulss, per l'espletamento dell'attività in convenzione per i propri assistiti;
- PLS, singoli o in forma associativa come in premessa precisato, che risultano assegnatari di un incarico a tempo indeterminato o provvisorio in un Comune afferente al territorio dell'Azienda Ulss, per l'espletamento dell'attività in convenzione per i propri assistiti.

Articolo 3 – Procedura

Richiesta

La richiesta motivata (Allegato 1 – Modulo Richiesta Autorizzazione) deve essere inoltrata mediante PEC dal MMG/PLS, che detiene ed è assegnatario di un rapporto di convenzione, al Direttore Generale dell'Azienda Ulss e, per conoscenza, alla UOS Convenzioni.

La richiesta deve contenere l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente Regolamento.

Autorizzazione

La UOS Convenzioni inoltra la richiesta pervenuta al Direttore del Distretto di afferenza, che ne verifica la conformità in base alla programmazione aziendale, e al Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, per verificare l'idoneità dei locali e accertare che lo studio medico sia di proprietà dell'Azienda Ulss o appartenente a Enti terzi.

Qualora la richiesta non sia conforme o lo studio medico richiesto non sia disponibile, i Direttori di cui sopra, ciascuno per la propria competenza, devono motivare il diniego compilando l'apposito campo riportato nell'Allegato 1.

Sia l'autorizzazione sia l'eventuale diniego devono essere comunicati alla UOS Convenzioni mediante compilazione e restituzione dell'Allegato 1.

Comunicazione

La UOS Convenzioni comunica al MMG/PLS interessato (Allegato 2 – Modulo Autorizzazione) l'assenso o il diniego, indicandone le relative motivazioni, a usufruire dello studio medico richiesto.

In caso vi sia l'autorizzazione dovranno essere esplicitati i seguenti contenuti, opportunamente descritti nell'apposito contratto che sarà stipulato tra l'Azienda Ulss e il MMG/PLS interessato (Allegato 3 – fac simile Contratto):

- l'importo del rimborso (di cui al successivo art. 4);
- i criteri per il rimborso (di cui al successivo art. 5);

- le modalità di pagamento (di cui al successivo art. 6);
- le clausole relative all'utilizzo dello studio medico (di cui al successivo art. 7);
- le condizioni per l'uso dei locali (di cui al successivo art. 8);
- la durata (di cui al successivo art. 9).

Articolo 4 – Importo del rimborso a carico del MMG/PLS

L'importo del rimborso è definito dalla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, così come esplicitato nella tabella seguente, considerando nel computo le spese di energia elettrica, riscaldamento/climatizzazione, manutenzione, pulizia, acqua, assicurazione e rifiuti solidi urbani/Tari.

L'Azienda Ulss si riserva, tuttavia, di valutare annualmente la congruità dell'importo sulla base dell'andamento delle spese di gestione.

Tali importi sono definiti in base alla tipologia di ambulatorio, come segue:

Tipologia	Importo forfait omnicomprensivo
Importo mensile ordinario per studio medico a uso esclusivo	€ 280,00
Importo mensile ridotto per studio medico condiviso con altro medico	€ 140,00

Sono, inoltre, a carico del MMG/PLS le spese di registrazione del Contratto (Allegato 3), quantificabili in € 233,00 fatte salve diverse disposizioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Resta escluso dal presente Regolamento l'utilizzo di linee telefoniche, internet/dati, apparecchiature elettriche/elettroniche d'ufficio o sanitarie e software forniti dall'Azienda Ulss 7, che sono oggetto di altri accordi tra le parti.

Articolo 5 – Criteri per il rimborso

L'importo mensile ordinario, come indicato all'art. 4, è dovuto da parte di tutti i MMG/PLS che utilizzano uno studio medico di proprietà dell'Azienda Ulss o di Enti terzi, fatta eccezione per i MMG di cui al successivo punto 1 e i PLS di cui al successivo punto 4.

L'importo mensile ridotto, come indicato all'art. 4, è dovuto dal MMG/PLS che fruisce dello studio in modalità condivisa con altro medico.

Relativamente ai MMG che appartengono a una MGI, si richiama quanto previsto dalla DGRV n. 751/2015 e già recepito nei relativi contratti di esercizio della stessa MGI, ossia:

- 1) se il medico fa parte della MGI e utilizza lo studio medico di proprietà dell'Azienda Ulss o di Ente terzo in aggiunta al proprio **non deve rimborsare nulla**;
- 2) se il medico fa parte della MGI ma usa lo studio medico di proprietà dell'Azienda Ulss o di Ente terzo in forma esclusiva **deve rimborsare l'importo mensile ordinario**;
- 3) se il medico fa parte della MGI e usa lo studio medico di proprietà dell'Azienda Ulss o di Ente terzo in forma esclusiva ma in modo promiscuo (più medici fruiscono dello stesso studio medico) **deve rimborsare l'importo mensile ridotto**;
- 4) se il PLS utilizza lo studio medico secondario di proprietà dell'Azienda Ulss o di ente terzo in aggiunta allo studio principale su richiesta dell'Azienda Ulss in relazione a esigenze assistenziali di residenti in località particolari, **non deve rimborsare nulla**.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'importo mensile dovuto a rimborso sarà trattenuto mediante apposita voce stipendiale di ritenuta da applicare nella liquidazione del mese di competenza.

Su richiesta del MMG/PLS la UOS Convenzioni emetterà dichiarazione degli importi trattenuti per singolo anno solare.

Articolo 7 – Clausola relative all'utilizzo dello studio medico

Alla comunicazione trasmessa al MMG/PLS interessato è allegato apposito Contratto di comodato d'uso (Allegato 3), elaborato dalla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, in cui sono espressamente riportati i seguenti impegni:

- i locali sono concessi esclusivamente a uso di studio medico, per attività strettamente connesse all'esercizio della professione di MMG/PLS singolo od organizzato in forma associativa secondo la normativa vigente;
- il MMG/PLS ha facoltà di collocare nei suddetti locali arredi, attrezzature e quant'altro ritenuto necessario per l'esercizio della professione, di proprietà del medico stesso o nella sua disponibilità;
- sono a carico del MMG/PLS le spese inerenti l'utilizzo e il funzionamento del bene concesso in comodato. Tali spese sono forfetariamente definite per ciascun medico utilizzatore nella misura definita all'art. 4;
- il MMG/PLS è tenuto a stipulare apposita polizza RC professionale, con massimali adeguati; resta salva la facoltà del MMG/PLS di tutelarsi da possibili responsabilità verso terzi mediante apposita copertura RCT.

Articolo 8 – Condizioni per l'uso dei locali

Il MMG/PLS dovrà:

- assumersi la responsabilità esclusiva e diretta per qualunque danno arrecato a persone o cose, occorso durante l'utilizzo dei locali dati in comodato, esonerando l'Azienda Ulss da qualsiasi responsabilità per i danni che potrebbero prodursi a terzi o al proprio personale in conseguenza dell'attività svolta;
- rispettare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni adempimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- predisporre le misure di sicurezza e di igiene del lavoro che, specificatamente, si rendano necessarie in relazione all'attività svolta;
- provvedere a propria cura e a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti sanitari, fatta eccezione per i MMG che appartengono alle MGI, ai quali si applica quanto previsto dalla DGRV n. 751/2015;
- provvedere a propria cura e spese alle minute manutenzioni dei locali derivanti dall'uso degli stessi, informando tempestivamente l'Azienda Ulss in caso di necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- astenersi dall'effettuare lavori o modifiche ai locali e alla loro destinazione d'uso.

L'uso dei locali concessi non potrà essere ceduto a terzi non autorizzati dall'AULss 7, pena la risoluzione immediata dell'utilizzo. Il MMG/PLS non potrà pretendere, in tale ipotesi, il ristoro di quanto già versato.

Articolo 9 – Durata

L'utilizzo dello studio medico, in caso di incarico a tempo indeterminato o temporaneo, è concesso per la durata del rapporto convenzionale, salvi i casi di recesso o di revoca di cui agli articoli seguenti.

L'utilizzo dello studio medico, in caso di incarico provvisorio, è concesso per tutta la durata dell'incarico (compresa l'ipotesi di cessazione anticipata).

Ai MMG/PLS che fruiscono già di uno studio medico oggetto del presente Regolamento sarà trasmessa da parte della UOS Convenzioni opportuna informativa con richiesta di sottoscrizione

del Contratto aggiornato sulla base del presente Regolamento (Allegato 4 – Modulo aggiornamento Contratto).

Il Contratto si intende risolto qualora il MMG/PLS esca dalla forma associativa o il MMG con incarico temporaneo non acquisisca il diploma della scuola di formazione in Medicina Generale.

Articolo 10 - Convenzione con altri Enti proprietari degli studi medici

Se i locali concessi sono di proprietà di altro Ente Pubblico o Privato (Amministrazioni Comunali, Centri di Servizio, Soggetti del Terzo settore) il presente Regolamento è esplicitamente richiamato quale allegato necessario alla Convenzione che regola l'uso dei locali tra l'ente proprietario e l'Azienda Ulss.

Articolo 11 – Controlli dei locali e monitoraggio spese

I controlli e gli accertamenti sul corretto uso dei locali vengono svolti dalla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali che, alla consegna dei locali, provvederà a rilasciare il verbale di consegna da sottoscrivere anche dal MMG/PLS e, alla riconsegna delle chiavi, effettua a campione le dovute verifiche sul buono stato degli stessi.

L'Azienda Ulss si riserva in ogni momento di poter effettuare accessi ai locali, previo accordo con il MMG/PLS interessato, al fine di controllare lo stato di manutenzione degli stessi.

Annualmente verranno monitorate le spese relative all'utilizzo dei locali; potrà essere rivisto l'importo mensile di rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute e monitorate, attraverso i Comitati d'Azienda.

Art. 12 – Revoca

L'Azienda Ulss può revocare l'utilizzo dello studio medico in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, per ragioni di pubblico interesse, per cause di forza maggiore nonché per motivate e improcrastinabili esigenze connesse alla propria attività istituzionale con un preavviso di 6 (sei) mesi da comunicarsi all'interessato tramite PEC.

Nell'eventualità di revoca per i motivi sopra elencati, il ristoro di quanto eventualmente già versato è previsto solo qualora tali impedimenti siano sorti anteriormente allo svolgimento dell'attività per la quale gli spazi sono stati concessi.

La revoca è, altresì, disposta dall'Azienda Ulss in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento. In tale ipotesi, il medesimo comodatario non potrà, in nessun caso, pretendere la restituzione di quanto eventualmente già versato al comodante.

Articolo 13 – Recesso

Il recesso dal contratto da parte del MMG/PLS va comunicato all'Azienda Ulss mediante PEC entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione dell'incarico (termine massimo anche per l'effettivo sgombero dei locali); in caso di MMG/PLS con incarico provvisorio il contratto cessa con l'inserimento del medico avente titolo.

Articolo 14 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione di dati personali, i dati raccolti con la presentazione dell'istanza di utilizzo da parte del MMG/PLS saranno trattati per finalità istituzionali e secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Regolamento. Titolare del trattamento è l'Azienda ULSS7 Pedemontana, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti previsti dal sopracitato Regolamento.

Articolo 15 – Esecutività

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, entrerà in vigore dal 01/03/2024.



ULSS7 PEDEMONTANA

di Rep.n. del

CONTRATTO DI COMODATO PER L'UTILIZZO DI LOCALI SITI A

_____ IN VIA _____, DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI

FRA

- l'**Azienda ULSS 7 Pedemontana**, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913430245, rappresentata dal Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, Ing. Daniele Panizzo, nato a Treviso (TV), il 13/10/1965, che agisce in nome e per conto del legale rappresentante dott. Carlo Bramezza – Direttore Generale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana – a seguito di delega conferita con provvedimento n. 1563 del 17/09/2021, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, che di seguito per comodità espositiva viene denominata anche semplicemente **"Comodante"**.

E

- _____, nato a _____ il _____

e residente a _____ codice fiscale _____, di seguito denominato

"Comodatario" o "Medico";

Art. 1) OGGETTO E FINALITA'

Il Comodante, come sopra rappresentato, concede al Comodatario che, come sopra rappresentato, accetta il diritto d'uso a titolo gratuito dei locali situati presso _____, catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di _____, Fg. _____, M.N. _____, meglio evidenziati nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) DESTINAZIONE E UTILIZZO

I locali sono concessi esclusivamente a uso studio medico, per attività strettamente connesse all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta singolo o organizzato in forma associativa secondo la normativa vigente.

Il Comodatario ha facoltà di collocare nei suddetti locali arredi, attrezzature e quant'altro ritenuto necessario per l'esercizio della professione, di proprietà del Comodatario stesso o nella sua disponibilità.

Art. 3) LOCALI

1) Il Comodatario dichiara di aver visionato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano, come risultante da verbale di consegna, al momento della sottoscrizione del presente Contratto.

2) Il Comodante dichiara la presenza di tutti gli impianti (elettrici, idraulici, ecc.) necessari allo svolgimento dell'attività e che gli stessi sono a norma di legge.

3) Alla scadenza del Contratto, il Comodatario dovrà restituire l'immobile libero da cose e persone e con l'eventuale rimessione in pristino nello stato in cui questi lo ha ricevuto, oppure, con le eventuali migliorie/addizioni, come previsto all'art. 10) del presente Contratto. In ogni caso la riconsegna avverrà salvo il normale deperimento dovuto dall'uso.

Art. 4) DURATA

1) Il presente comodato avrà la durata del rapporto convenzionale per il MMG/PLS con incarico indeterminato o per il MMG con incarico temporaneo e per tutta la durata dell'incarico per il MMG/PLS con incarico provvisorio, con decorrenza dal 01/03/2024, salvi i casi di recesso o di revoca di cui agli articoli successivi.

2) Il presente Contratto si intende risolto qualora il MMG/PLS esca dalla forma associativa o il MMG con incarico temporaneo non acquisisca il diploma della scuola di

formazione in Medicina Generale.

Art. 5) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

1) Le parti espressamente convengono che il presente Contratto sia a titolo precario e gratuito, configurando gli estremi del Contratto di comodato disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

Art. 6) RECESSO DELLE PARTI E REVOCA

1) Il Comodante ha facoltà di revocare anticipatamente il Contratto di comodato in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, per ragioni di pubblico interesse, per cause di forza maggiore nonché per motivate e improcrastinabili esigenze connesse alla propria attività istituzionale con un preavviso di 6 (sei) mesi, da comunicarsi mediante PEC.

Nell'eventualità di revoca per i motivi sopra elencati, il ristoro di quanto eventualmente già versato è previsto solo qualora tali impedimenti siano sorti anteriormente allo svolgimento dell'attività per la quale gli spazi sono stati concessi.

La revoca è, altresì, disposta in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento approvato con delibera n. del /02/2024 da parte del Comodatario. In tale ipotesi, il medesimo Comodatario non potrà in nessun caso pretendere la restituzione di quanto eventualmente già versato al Comodante.

2) Il recesso dal contratto da parte del Comodatario va comunicato mediante PEC entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione dell'incarico (termine massimo anche per l'effettivo sgombero dei locali).

In caso di MMG/PLS con incarico provvisorio il contratto cessa con l'inserimento del Medico avente titolo.

Art. 7) CUSTODIA

1) Il Comodatario assume la custodia dei locali oggetto del presente atto ed esonera il Comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte nei locali e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comodante.

2) Il Comodatario è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode dei locali concessi in comodato e dovrà mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 8) DANNI E RESPONSABILITA'

1) Il Comodatario si impegna formalmente ad adottare, nello svolgimento della sua attività, tutte le misure e accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, per danni a persone, animali o cose, derivanti dall'uso del bene in oggetto.

2) Sottoscrivendo il presente atto le parti convengono che il Comodante è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dei locali.

3) Il Comodatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa RC professionale, con massimali adeguati; resta salva la facoltà del Comodatario di tutelarsi da possibili responsabilità verso terzi mediante apposita copertura RCT.

Art. 9) MIGLIORIE

1) I locali vengono dati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

2) I miglioramenti di qualsiasi specie apportati dal Comodatario restano a totale beneficio del Comodante, senza che lo stesso possa vantare diritto a compenso alcuno per le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate;

Art. 10) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODATARIO

1) Sono a carico del Comodatario, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato:

- a) tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
- b) le spese eventuali per l'installazione e l'attivazione di dispositivi elettronici o informatici;
- c) le spese per le connessioni internet e telefoniche;
- d) rimangono comunque a carico del Comodatario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il Comodatario non abbia provveduto ad avvisare il Comodante di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- e) le spese afferenti i locali oggetto del presente contratto come espressamente previsto all'art. 4 e con i criteri di rimborso definiti all'art. 5 del Regolamento approvato con Deliberazione n. del /02/2024. Il Comodante si riserva di rivalutare annualmente la congruità dell'importo sulla base dell'andamento delle spese di gestione;

Resta escluso dal presente Regolamento l'utilizzo di linee telefoniche, internet/dati, apparecchiature elettriche/elettroniche d'ufficio o sanitarie e software forniti dall'AULss 7, che sono oggetto di altri accordi tra le parti.

L'importo mensile dovuto a rimborso sarà trattenuto mediante apposita voce stipendiale di ritenuta da applicare nella liquidazione del mese di competenza.

Su richiesta del MMG/PLS la UOS Convenzioni emetterà dichiarazione degli importi trattenuti per singolo anno solare.

Art. 11) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODANTE/PROPRIETARIO

- 1) L'attivazione delle utenze relative a energia elettrica, riscaldamento, acqua, smal-

timento rifiuti solidi urbani, l'attivazione del servizio di pulizia e la copertura assicurativa per i locali di cui al presente Contratto.

2) Le spese e gli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 12) DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI

Il Comodatario si impegna, tramite preventiva richiesta del Comodante, a consentire ai dipendenti dello stesso, o suoi incaricati, l'accesso nei locali oggetto del presente Contratto di comodato, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del Comodatario.

Art. 13) MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ogni modifica eventualmente apportata al presente Contratto di comodato dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta.

Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E SUBCOMODATO

1) È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche parziale, il godimento dei locali senza il consenso scritto del Comodante.

2) In caso di sub comodato o di cessione non autorizzati, il comodato sarà risolto.

Art. 15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il mancato rispetto da parte del Comodatario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 16) REGISTRAZIONE

Il presente Contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i. La registrazione verrà effettuata dal Comodante con spese a carico del Comodatario.

Art. 17) RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa riferimento

alle norme di contabilità pubblica, del Codice Civile e altre Leggi vigenti in materia di comodato in quanto compatibili e applicabili.

Art. 18) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.

Art. 19) – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comodante

AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

Il Comodatario

Allegato 1 – Modulo Richiesta Autorizzazione

Al Direttore Generale
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

e.p.c. UOS Convenzioni

Oggetto: richiesta autorizzazione all'utilizzo dello studio medico ai sensi del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. ____/2024.

Il/la sottoscritto/a dr./ssa _____,

☐ medico di medicina generale a ciclo di scelta ☐ pediatra di libera scelta
con incarico a tempo

☐ indeterminato o temporaneo ☐ provvisorio fino al ____/____/____

che sarà o risulta iscritto negli elenchi del Comune di _____
dal ____/____/____,

chiede

di poter utilizzare lo studio medico ubicato presso il Comune di _____ in via
_____ n. ____ in maniera esclusiva o in condivisione con altro medico
(barrare l'ipotesi che non interessa).

La suddetta richiesta è motivata dall'impossibilità di trovare altri locali privati idonei allo svolgimento dell'attività di medico convenzionato o per essere inserito quale membro nella forma associativa
_____ di _____.

Pertanto dichiara di aver preso visione del Regolamento in oggetto **accettandone i contenuti**, ivi compreso l'art. 4 che prevede il rimborso delle spese di gestione fissato in € 280,00/mese se lo studio medico è a uso esclusivo o in € 140,00/mese se lo studio medico è condiviso con altro medico. Sono, inoltre, a carico del MMG/PLS le spese di registrazione del Contratto quantificabili in € 233,00 fatte salve diverse disposizioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti

Data, ____/____/____

FIRMA _____

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL DIRETTORE DI DISTRETTO

☐ si autorizza fino al ____/____/____

☐ non si autorizza

Motivazione

Data ____/____/____

Firma Responsabile _____

PARTE DA COMPILARE A CURA DELL'UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

☐ si autorizza dal ____/____/____ al ____/____/____

☐ locali di proprietà

☐ locali di proprietà di terzi

☐ non si autorizza

Motivazione

Data ____/____/____

Firma Responsabile _____



Allegato 2 - Modulo Autorizzazione

Al Dott.

e, p.c. Al Referente della forma associativa
Al Direttore di Distretto
All'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
All'UOC Contabilità e Bilancio

Nota trasmessa a mezzo PEC

Oggetto: nuovo Regolamento per l'utilizzo di locali di proprietà o in disponibilità dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana e concessi a MMG/PLS: autorizzazione e stipula del Contratto.

Con la presente, in relazione alla Sua richiesta del ____/____/____, ns. prot. _____, finalizzata ad acquisire l'autorizzazione all'utilizzo dello studio medico in Via _____ n. _____, quale sede principale/secondario/unica per lo svolgimento della propria attività di MMG/PLS nel Comune di _____, come da pareri acquisiti agli atti:

- ☐ **non si autorizza** l'utilizzo dei locali per le seguenti motivazioni: _____
- ☐ **si autorizza** l'utilizzo dei locali a far data dal ____/____/____ allegando apposito Contratto

Si chiede, pertanto, di restituire il Contratto opportunamente compilato e sottoscritto entro 15 gg. dal ricevimento della presente, consegnandolo di persona alla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali presso gli uffici nelle sedi aziendali di Thiene o Bassano.

Si precisa che, come da Regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. ____/2024, i medici che usufruiscono di uno studio medico in una sede di proprietà, o comunque in uso e/o nella disponibilità all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, sono tenuti al pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese, forfettario e omnicomprensivo, pari a € 280,00 mensili/ambulatorio. Nel caso in cui l'utilizzo dell'ambulatorio avvenga in condivisione con altro medico, il contributo dovuto sarà pari a € 140,00/mensili cadauno. Sono fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui sopra.

L'Azienda ULSS si riserva di valutare annualmente la congruità dell'importo del contributo per rimborso spese sulla base dell'andamento delle spese di gestione.

Si ricorda che le modalità di pagamento prevedono la ritenuta mensile da parte dell'Azienda ULSS mediante specifica voce stipendiale di ritenuta al MMG/PLS che utilizza lo studio.

Si ricorda che in occasione del primo addebito verranno richieste anche le spese per la registrazione del Contratto all'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti

Data, ____/____/____

FIRMA _____